



STUDIO LEGALE SIDOTI  
& SOCI PADOVA - PALERMO

## **RICORSO STRAORDINARIO**

### **AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA**

(ex artt. 8 e ss. dpr n. 1199/71 – art. 23, c. 4., Statuto della Regione Siciliana)

proposto dall'Associazione I.D.E.A. – Innovazione e diffusione per lo sviluppo economico e ambientale, con sede a Palermo, in piazzetta delle Vergini n. 13 (c.f/p. iva 05209220820), in persona del suo Presidente p.t., architetto Fabrizio Fiscelli (c.f. FSCFRZ70B15G273A), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura allegata al presente ricorso, dall'avv. Giuseppe Lipari del Foro di Roma (c.f. LPRGPP80D04G273H – pec [giuseppelipari@ordineavvocatiroma.org](mailto:giuseppelipari@ordineavvocatiroma.org)) e dall'avv. Massimo Sidoti del Foro di Padova (c.f. SDTMSM74E11G273R – pec [massimo.sidoti@ordineavvocatipadova.it](mailto:massimo.sidoti@ordineavvocatipadova.it)), domiciliata presso il loro studio in Palermo, via della Libertà n. 97, fax per le comunicazioni 049.21064352

## **CONTRO**

**- L'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona del suo Assessore p.t., domiciliato presso la sede dell'Assessorato in (90129) Palermo, viale Regione Siciliana, n. 33, pec [assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it)

*- resistente*

## **NONCHÉ NEI CONFRONTI DI**

- Logos società cooperativa, domiciliata presso la sede, in Comiso (RG), corso Ho Chi Min n. 107/A, pec tratta del Registro delle Imprese [logos-italia@pec.it](mailto:logos-italia@pec.it);
- A.N.F.E. Regionale e A.N.F.E., domiciliate presso le rispettive sedi legali, in Palermo, via della Ferrovia a San Lorenzo n. 54 e Roma, via Federico Cesi n. 44;
- Associazione culturale Panormus, domiciliata presso la sede, in Palermo (PA), via Federico Ferrari Orsi n. 112, pec tratta dal Registro delle Imprese [associazione.panormus@pec.it](mailto:associazione.panormus@pec.it);
- Centro studi Luigi Pirandello, domiciliato presso la sede in Bivona (Ag), Piazza Sant'Antonio n. 67, pec tratta dal registro delle Imprese [centrostudipirandello@pec.it](mailto:centrostudipirandello@pec.it);
- Info-School s.r.l., domiciliato presso la sede in Lentini (SR), pec tratta dal registro delle Imprese [info-school@pec.it](mailto:info-school@pec.it);
- Società cooperativa sociale Faro '85 onlus, domiciliata presso la sede, in Messina, viale S. Martino Is. 30 n. 369, pec tratta dal Registro delle Imprese [far085@pec.it](mailto:far085@pec.it);
- di tutti gli altri enti inseriti nella graduatoria dei progetti ammessi oggi impugnata

- *controinteressati*

## **PER L'ANNULLAMENTO,**

### **PREVIA SOSPENSIONE**

- del DDG del 18.08.20, dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U.R.S. (p. I) n. 47 dell'11.09.20 (n. 31), comprensivo dell'allegato n. 1, avente ad oggetto l'“*Approvazione della rimodulazione della graduatoria definitiva delle istanze di*

*concessione dei contributi a valere sull'Avviso pubblico n. 8/2016, riguardante la 'Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia – Programma operativo della Regione siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014-2020', in esecuzione di provvedimenti del giudice amministrativo") (doc. 1);*

- dell'Avviso pubblico n. 8/2016 emanato dalla Regione Siciliana per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia (doc. 6);

- della nota prot. n. 35660 del 12 maggio 2017 dell'Assessorato, e successive modificazioni, di estremi sconosciuti, con la quale è stata modificata la “formula matematica” per l'applicazione dei punteggi A1 e A2;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali della Commissione di valutazione che ha valutato i progetti della ricorrente, con particolare riferimento agli atti – di estremi sconosciuti – con cui l'Assessorato ha valutato solo 1 corso della ricorrente, ignorando gli altri 20 progetti di tipo “Garanzia Giovani Misura 2A”;

### **CON CONDANNA**

- al riesame del punteggio della ricorrente, alla luce dell'esistenza di 21 corsi realizzati su 21 finanziati, con 172 allievi formati su 186 iscritti;

- con conseguente rettifica della graduatoria, con assegnazione del maggiore punteggio spettante alle voci A1 e A2, pari a 8 punti per la voce A1 e 5,54 per la voce A2, o del diverso punteggio stabilito dal Collegio;

### **FATTO**

#### **A. PREMESSA**

1. L'odierna ricorrente, ente di formazione accreditato presso l'Amministrazione resistente, ha partecipato con sei progetti all'Avviso pubblico n. 8/2016, volto alla "Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia – Programma operativo della Regione siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014-2020" (doc. 6).
2. L'iter dell'Avviso n. 8/2016 è illustrato nella premessa dell'atto impugnato (doc. 1).
3. La Regione Siciliana ha stilato una graduatoria provvisoria nel 2016 (DDG n. 5978/16) e poi una definitiva nel 2017 (DDG n. 169/17).
4. Sono seguite ben 4 rettifiche (DDG n. 3003/17; DDG n. 4194/17; DDG n. 7140/17 e DDG n. 7741/18).
5. Tra i tanti problemi riscontrati, vi è stata l'illegittimità della tabella di valutazione dei progetti (p. 12 dell'Avviso n. 8/2016), nella parte relativa ai requisiti soggettivi degli enti (punteggio A1 e A2).
6. I punteggi A1 e A2 originariamente venivano calcolati nel seguente modo:

Criterio	Descrizione	Punteggio	
<b>A.</b> <b>Qualificazione del soggetto proponente</b>  <b>(Max 40 punti)</b>	<b>A1.</b> Grado di efficienza delle attività formative realizzate misurato dal rapporto tra n. corsi conclusi alla data di presentazione della proposta progettuale/n. corsi finanziati nel periodo 2012-2015  <i>Sono esclusi i corsi OIF, IFTS, alta formazione, apprendistato, formazione continua finanziata con fondi interprofessionali</i>	$\frac{n^{\circ} \text{corsi}_{conclusi}}{n^{\circ} \text{corsi}_{finanziati}} \times 12$	P.max 12
	<b>A2.</b> Grado di efficienza delle attività formative realizzate con riferimento al tasso di formazione degli allievi dato dal rapporto tra il n. allievi formati alla data di presentazione della proposta progettuale/n. allievi iscritti ai corsi dei progetti finanziati nel periodo 2012-2015  <i>Sono esclusi i corsi OIF, IFTS, alta formazione, apprendistato, formazione continua finanziata con fondi interprofessionali</i>	$\frac{n^{\circ} \text{allievi}_{formati}}{n^{\circ} \text{allievi}_{iscritti}} \times 12$	P.max 12

7. Questi criteri sono stati censurati dal Tar Sicilia con una serie di ordinanze cautelari che hanno spinto l'Assessorato a modificare il metodo di calcolo (*ex multis*, nn. 483, 488, 491, 492, 495, 503, 504, 505, 506, 523, 532, 629 e 693 del 2017).
8. La vicenda è efficacemente spiegata dal Tar Sicilia (Palermo, I, sentenza 11 settembre 2018, n. 1930): *“L’avviso 8, nella sua prima stesura, prevedeva che doveva farsi riferimento al rapporto tra il numero di corsi conclusi e di quelli finanziati moltiplicato per 12 (criterio A1) e a quello tra allievi formati ed iscritti sempre moltiplicato per 12 (criterio A2). Tali modalità di “pesatura” del punteggio sono state deliberate come illegittime in sede cautelare da questo TAR con una serie di ordinanze, confermate sul punto dal CGA, nelle quali, con riferimento a quello A1, si è affermato testualmente che: “così come formulato, il criterio A1 appare palesemente illogico, in quanto il punteggio di 12 ivi previsto, è basato sul mero rapporto tra numero di corsi conclusi e numero di corsi finanziati nel triennio 2012 – 2015, moltiplicato per il numero fisso “12”, facendo sì che, chi abbia documentato il finanziamento e l’espletamento di un solo corso ottenga il punteggio pari a 12 (posto che  $1:1 \times 12 = 12$ ), appiattendo, oltre ogni ragionevole misura, la diversificata esperienza degli enti partecipanti (chi abbia concluso 3 corsi su 3 finanziati ottiene lo stesso punteggio:  $3:3 = 1 \times 12 = 12$ )”*.
9. Pertanto l'Assessorato ha ideato una formula matematica per ponderare questi punteggi. Si rimanda alle pp. 3-7 del DDG n. 3003/17 per una più approfondita analisi e la illustrazione della formula (doc. 11).
10. Anche la nuova formula è stata annullata dal Cga (sentenze nn. 879, 880 e 881 del 2019), in quanto prevedeva l'inserimento di un “tetto massimo” ai

corsi e agli studenti valutabili (rispettivamente, 15 e 180), non previsto nell'Avviso e inammissibile ex art. 12 l. n. 241/90 (vedasi i punti da 9.2 a 9.4 della sentenza n. 879/19).

11.L'Assessorato, nell'agosto 2020, ha quindi modificato il metodo di applicazione dei punteggi A1 e A2, approvando infine l'odierna graduatoria, pubblicata in G.U.R.S. l'11.09.20

## **B. LA SITUAZIONE DELLA RICORRENTE**

12.Nella precedente graduatoria, pubblicata il 28.12.18 (DDG 7741/18), la ricorrente si era classifica in posizione utile per ottenere i finanziamenti, avendo conseguito 83,40 punti (primi due progetti) e 82,40 (ulteriori quattro progetti).

13.La situazione è cambiata in data 11.09.20, con la pubblicazione in G.U.R.S. dell'ennesimo DDG (meglio descritto in epigrafe), il quale ha "rimodulato" la graduatoria – in asserita ottemperanza dei provvedimenti del Cga – abbassando il punteggio della ricorrente di ben 13,75 punti.

14.Mentre nella penultima graduatoria la ricorrente aveva ottenuto 9 punti per la voce A1 e 6,40 per la voce A2 (doc. 2), nella nuova ha ottenuto appena 1 punto per la voce A1 e 0,65 per la voce A2 (doc. 1).

15.Non è chiaro il motivo di questa decisione. Tuttavia emerge, come l'Assessorato ha erroneamente considerato "valutabile", ai fini dell'assegnazione del punteggio A1 e A2, solo 1 corso della ricorrente (vedasi le colonne 8 e 9 della graduatoria, relative a "corsi conclusi" e "corsi finanziati"), escludendo tutti gli altri 20, appartenenti alla tipologia "Garanzia Giovani Misura 2A", che per giurisprudenza vanno valutati (Tar

Sicilia, Palermo, I, sentenza 11 settembre 2018, n. 1930).

16. Dunque la ricorrente, con la graduatoria oggi impugnata, si è ritrovata in posizione non utile per il finanziamento dei propri progetti. I sei progetti della ricorrente si trovano alle posizioni nn. 370-371 (punteggio 69,65) e 396-399 (punteggio 68,65), laddove l'ultimo progetto finanziato (controinteressata Associazione culturale Panormus) – è alla posizioni n. 176 (con punteggio 76,84).

17. La graduatoria è assolutamente illegittima in quanto l'Assessorato ha erroneamente ritenuto che la ricorrente ha realizzato solo 1 corso (colonne 8 e 9 della graduatoria impugnata) laddove in realtà ne ha realizzati ben 21. Ciò ha determinato una riduzione indebita del punteggio rispetto alla penultima graduatoria (in cui la ricorrente aveva conseguita 9 punti per A1 e 6,4 per A2).

## **DIRITTO**

### **A. RICEVIBILITÀ DEL RICORSO**

L'interesse al ricorso è sorto con la pubblicazione in G.U.R.S. della “rimodulazione” della graduatoria dei progetti, avvenuta in data 11.09.20.

La ricorrente, nella precedente graduatoria del 28.12.18 (DDG. n. 7741/18) si era piazzata in “posizione utile” per ottenere il finanziamento (doc. 2) e pertanto in quel momento non aveva interesse a impugnare il proprio punteggio A1 e A2.

In ogni caso, in quella sede aveva ottenuto un punteggio ben superiore alle voci A1 e A2, verosimilmente perché in quell'occasione l'Assessorato aveva valutato tutti e 21 i corsi realizzati (compresi i 20 di “Garanzia Giovani Misura 2A”).

Il ricorso è quindi tempestivo, in quanto notificato ad almeno un controinteressato via pec (ex l. n. 53/94) e depositato presso PULL entro il termine di 120 gg. decorrenti proprio dal 11.09.20, come previsto anche l'art. 8 del DDG impugnato (*“Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.) ricorso giurisdizionale di fronte al Tar ovvero, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana”*).

## **B. AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

L'odierno ricorso è stato notificato alle associazioni indicate in epigrafe, i cui progetti verrebbero scavalcati dai sei progetti della ricorrente, nel caso di accoglimento del ricorso.

In particolare, le prime tre associazioni si sono piazzate al terzultimo, penultimo e all'ultimo posto dei progetti finanziabili (nn. 174, 175 e 176), la quarta e la quinta si sono piazzate in posizione prossima al finanziamento del progetto (n. 215 e 238), mentre la quinta in posizione immediatamente antecedente a quella della ricorrente (n. 369).

A fronte dell'elevato numero dei controinteressati, si chiede al Collegio di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c., attraverso la pubblicazione dell'odierno ricorso nel sito web dell'Assessorato.

Infatti l'accoglimento del ricorso, con rettifica dei punteggi A1 e A2, comporterebbe l'attribuzione alla ricorrente (in ipotesi) di ulteriori 11,89 punti, facendola quindi passare dalle posizioni attuali (370-371; 396-399) alla posizione



n. 92 e seguenti.

D'altra parte, tutti gli enti inseriti utilmente in graduatoria hanno comunque interesse a preservare la posizione in vista di futuri scorrimenti di graduatoria, pertanto tutti gli enti scavalcati dalla ricorrente sono controinteressati.

## **C. VIZI DEI PROVVEDIMENTI**

### **I**

**VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/90 IN RELAZIONE ALLA “FORMULA MATEMATICA” USATA PER CALCOLARE PUNTEGGI A1 E A2 E ALLA DECURTAZIONE DEI PUNTEGGI OTTENUTI NELLA PRECEDENTE GRADUATORIA APPROVATA CON DDG N. 7741/18;**

In via assolutamente preliminare, Questa Difesa eccepisce la violazione dell'art. 3 l. n. 241/90 per omessa indicazione della “formula matematica” usata per calcolare i punteggi A1 e A2.

Appare evidente – anche per effetto delle pronunce giurisdizionali – che i criteri originali previsti per i punteggi A1 e A2 non sono stati applicati. Tuttavia – circostanza estremamente grave – l'Amministrazione nel provvedimento impugnato non indica espressamente la formula matematica utilizzata. Ciò costituisce un difetto di motivazione che impedisce alla ricorrente di comprendere l'iter logico volto alla determinazione del proprio punteggio (punteggio che, a prescindere da tutto, è errato per la mancata valutazione dei 21 corsi indicati nella domanda di partecipazione, come si vedrà a breve).

Mentre nel DDG n. 3003/17 (poi annullato d'ufficio) veniva illustrata la formula applicata per le voci A1 e A2, nel nuovo DDG oggi impugnato manca questo passaggio. Quindi la ricorrente sa che è stata applicata una nuova “formula matematica”, asseritamente in ottemperanza alle sentenze del Cga sui criteri A1 e A2, ma non ne conosce il contenuto ed è costretta ad impugnare “al buio” gli atti, sforzandosi di... “dedurre” il criterio utilizzato dall'Amministrazione....

In questo contesto, per la ricorrente, è anche più difficile difendersi.

Si deduce la violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 anche sotto altro profilo, cioè in relazione alla mancata motivazione delle ragioni che hanno portato l'Assessorato a decurtare il punteggio A1 e A2 ottenuto dalla ricorrente nella precedente graduatoria del 28.12.18. In quella sede la ricorrente aveva ottenuto 9 punti per il criterio A1 e 6,40 per il criterio A2, punteggio molto superiore a quello attuale, tale da consentirle di ottenere i finanziamenti.

Quanto detto basterebbe ad annullare gli atti, salvo gli ulteriori provvedimenti della P.A. Tuttavia, ben consapevoli che è onere della ricorrente dimostrare il superamento della “prova di resistenza”, nel successivo motivo si dimostrerà che, applicando alla ricorrente lo stesso metro applicato agli altri enti, la medesima otterrebbe comunque un punteggio utile per il finanziamento di tutti e sei i progetti.

## II

**VIOLAZIONE PUNTO 8.3 DELL'AVVISO N. 8/2016  
LIMITATAMENTE ALLE VOCI “A1” E “A2”, PER MANCATA  
VALUTAZIONE DEI PROGETTI “GARANZIA GIOVANI MISURA  
2A”; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO;**

L'odierna procedura è stata indetta con Avviso n. 8/2016 dell'Assessorato (doc. 6) e i progetti della ricorrente sono stati tutti inseriti nell'allegato 1 del DDG pubblicato l'11.09.20 (progetti ammissibili al finanziamento).

L'art. 8.3 dell'Avviso n. 8/2016 statuisce quanto segue: “*l'esame delle proposte progettuali presentate e effettuato secondo i criteri di selezione di seguito descritti*”. A p. 12 del decreto è possibile visionare una tabella con 14 voci: A1, A2, A3, B1, B2 ecc. ecc. Il punteggio di ogni progetto è dato dalla somma di queste 14 voci.

La ricorrente contesta la corretta valutazione del punteggio A1 A2, nei quali si è vista attribuire rispettivamente 1 e 0,65 punti (colonne 12 e 13 della graduatoria), invece che il maggior punteggio rivendicato di 8 punti e di 5,54 punti.

La ricorrente chiede quindi l'annullamento della graduatoria limitatamente alla parte in cui non le ha attribuito il punteggio di 8 punti per la voce A1 e di 5,54 per la voce A2, per un punteggio aggiuntivo di 11,89 punti, che la posizionerebbe ben al di sopra della soglia di 76,84 punti necessaria per ottenere i finanziamenti.

Per comprendere le ragioni di questa pretesa è necessario fare una premessa. I punteggi A1 e A2 erano regolati originariamente dalla tabella pubblicata a p. 12 dell'Avviso n. 8/2016 (doc. 6). Si trascrivono i criteri originali:

criterio	Descrizione	Punteggio	
<b>A.</b> <b>Qualificazione del soggetto proponente</b>  <b>(Max 40 punti)</b>	<b>A1.</b> Grado di efficienza delle attività formative realizzate misurato dal rapporto tra n. corsi conclusi alla data di presentazione della proposta progettuale/n. corsi finanziati nel periodo 2012-2015  <i>Sono esclusi i corsi OIF, IFTS, alta formazione, apprendistato, formazione continua finanziata con fondi interprofessionali</i>	$\frac{n^{\circ} \text{corsi}_{conclusi}}{n^{\circ} \text{corsi}_{finanziati}} \times 12$	P.max 12
	<b>A2.</b> Grado di efficienza delle attività formative realizzate con riferimento al tasso di formazione degli allievi dato dal rapporto tra il n. allievi formati alla data di presentazione della proposta progettuale/n. allievi iscritti ai corsi dei progetti finanziati nel periodo 2012-2015  <i>Sono esclusi i corsi OIF, IFTS, alta formazione, apprendistato, formazione continua finanziata con fondi interprofessionali</i>	$\frac{n^{\circ} \text{allievi}_{formati}}{n^{\circ} \text{allievi}_{iscritti}} \times 12$	P.max 12

Questi criteri, per via delle numerose pronunce giurisdizionali, sono mutati varie volte. Ad oggi, resta fermo il meccanismo di base, ossia la valutazione del rapporto tra corsi conclusi e corsi finanziati (A1) e tra allievi formati e allievi iscritti (A2). Tuttavia l'Assessorato, a seguito di consultazioni con l'Avvocatura distrettuale dello Stato e delle pronunce del Cga (da ultimo le nn. 428, 431 e 596 del 2020), ha deciso di introdurre un criterio "premiante", che tenga conto del numero complessivo di corsi realizzati e di allievi iscritti.

Nei provvedimenti impugnati (segnatamente, nel DDG pubblicato nella G.U.R.S. del 11.09.20) non è esplicitato il funzionamento di questo "nuovo meccanismo", adottato dall'Assessorato in asserita ottemperanza delle sentenze del Cga, ma la lettura della graduatoria consente di ricavarlo "in via induttiva". E' possibile dimostrare che – avendo l'Assessorato "ignorato" i 21 corsi della ricorrente – ha sottostimato il suo punteggio, che dovrà essere incrementato, in una misura che garantirebbe il finanziamento dei 6 progetti presentati.

### CRITERIO A1

L'Assessorato, nella odierna graduatoria, applica evidentemente la "formula base" di cui all'Avviso n. 8/2016 (rapporto tra corsi realizzati e corsi finanziati) ma "calmierata" in relazione al numero complessivo dei corsi, in modo da dare 12 punti solo agli entri con un numero maggiore di corsi (più di 100) e meno agli altri, in maniera proporzionale ai corsi finanziati. Si allega le sentenze del Cga n. 428/20 (doc. 10) a cui lo stesso Assessorati riferisce di essersi ispirato (p. 5 del DDG pubblicato in G.U.R.S. l'11.09.20, doc. 1).

Se con i criteri originali dell'Avviso n. 8/2016 bastava avere realizzato tutti i corsi

finanziati per ricevere un punteggio A1 di 12 punti (a prescindere dal fatto che l'ente avesse realizzato un solo corso, 50 o oppure 100), con i nuovi criteri questo non avviene.

Come detto, l'Assessorato non esplicita la formula concretamente usata, adottata nell'agosto 2020 e vagliata anche dal docente di Analisi matematica, prof. Giuseppe Rao (vedasi p. 5 del provvedimento impugnato). Tuttavia questo è il criterio che emerge.

In relazione agli enti (come la ricorrente) che abbiano realizzato il 100% dei corsi finanziati, vengono assegnati:

- 12 punti se i suddetti hanno ottenuto il finanziamento di 100 o più corsi (per esempio, gli enti Enaip Palermo con 135 corsi, posizione 64; Istituto di studi e ricerche economiche e sociali, con 133 corsi, posizione 67)
- 11 punti se ne hanno ottenuto il finanziamento tra 45 e 100 corsi (per esempio, A.N.A.P.I.A. Palermo con 72 corsi, posizione 358; Politea con 49 corsi, posizione n. 243)
- 10 punti se ne hanno ottenuto tra 30 e 45 (per esempio, Logos Soc. Coop. con 44 corsi, posizione n. 53; Ciaforam con 35 corsi, posizione n. 83)
- 9 punti se ne hanno ottenuto tra 25 e 29 (per esempio, EFAL Provinciale Palermo con 29 corsi, posizione n. 460; Alibi club con 25 corsi, posizione n. 465)
- 8 punti se ne hanno ottenuto tra 20 e 24 (per esempio, Accademia Palladium con 24 corsi, posizione n. 458; IS.FOR.D.D. con 21 corsi, posizione n. 466)
- 7 punti se ne hanno ottenuto tra 16 e 19 (per esempio, Società Cooperativa Sociale GENESI con 18 corsi, posizione n. 515; Asterisco con 17 corsi, posizione n. 90; Coo.Tur. Società Cooperativa con 16 corsi, posizione n. 127)
- 6 punti se ne hanno ottenuto tra 10 e 15 (per esempio, Pegaso cooperativa

sociale con 12 corsi, posizione n. 252; Tecno Service soc. coop. con 15 corsi, posizione n. 314)

- 5 punti se ne hanno ottenuto tra 7 e 9 (per esempio, Suprema società cooperativa a.r.l. con 9 corsi, in posizione n. 496; L'Arca di Noé con 7 corsi, in posizione n. 219)

- 4 punti se ne hanno ottenuto tra 3 e 6 (per esempio, I.R.S.E.S. con 6 corsi, posizione n. 183; Sport e Vita società cooperativa con 3, posizione n. 266)

- 3 punti (nessun ente ha ottenuto questo punteggio)

- 2 punti (nessun ente ha ottenuto questo punteggio)

- 1 punto per gli enti che hanno ottenuto il finanziamenti di 1-2 corsi (per esempio, Associazione Aestus con 2 corsi, posizione n. 412; I.So.R.S. con 1 corso, posizione n. 390 e – ingiustamente – anche l'odierna ricorrente, la quale come detto ha realizzato 21 corsi, ma l'Assessorato ne ha conteggiato solo 1...).

Chiaramente, se un ente ha realizzato una percentuale dei corsi inferiore al 100% di quelli finanziati, il punteggio andrà scalato in modo proporzionale. Per esempio, l'ente ARAM (posizione n. 379), con 55 corsi realizzati su 56 (98% dei corsi realizzati), ha ottenuto 10,8 punti (cioè il 98% del punteggio di 11 punti che le sarebbe toccato se avesse interamente realizzato i corsi).

L'applicazione di questo criterio fa sì che la ricorrente avrebbe diritto a ben 8 punti. La situazione della ricorrente, che ha realizzato 21 corsi su 21 finanziati, è infatti identica quella di tutti gli enti che hanno realizzato 21 corsi in graduatoria, ai quali appunto è stata assegnato punteggio A1 pari a 8 punti (si tratta degli enti classificati alle posizioni nn. 69, 120, 128, 147, 168, 208, 218, 234, 238, 239, 241, 251 ecc. ecc.).

Si allega un prospetto riepilogativo (doc. 12).

## CRITERIO A2

Calcolare il criterio A2 è altrettanto semplice.

L'Assessorato ha seguito lo stesso metodo per il criterio A1, prendendo però come "parametro" il numero totale di iscritti, con differenti intervalli premiali.

In relazione a questo criterio, emerge come l'Amministrazione ha inteso assegnare un massimo di 6 punti agli enti che hanno formato tra 150 e 200 allievi, decurtando il punteggio in percentuale del tasso di formazione.

Ad esempio, l'Ente E.S.F.O. Ente Superiore Formazione Orientamento (posizione n. 357) ha formato 144 allievi su 183 iscritti (tasso di formazione del 78%) ed ha ottenuto un punteggio A2 di 4,72 punti (pari al 78% del punteggio massimo di 6 punti). Il C.I.P.A.C. (posizione n. 407) ha formato 159 allievi su 193 (tasso di formazione dell'82%) e ha ricevuto un punteggio A2 di 4,94 punti (82% della soglia massima di 6 punti).

Dunque la ricorrente – che ha formato 172 allievi su 186 (tasso di formazione dello 92,4%) – ha diritto a un punteggio di 5,54 punti (pari al 92,4% del punteggio massimo di 6 punti).

\* \* \*

Osservando la graduatoria emerge come (inspiegabilmente) l'Assessorato ha ritenuto che la ricorrente abbia realizzato solo un corso di formazione valutabile (colonne 8 e 9 della graduatoria) e abbia formato 13 allievi su 20 iscritti (colonne 10 e 11).

L'ente – come da domanda di partecipazione (doc. 5) – ha viceversa realizzato 21 corsi sui 21 finanziati, formando 172 allievi su 186 iscritti...

Non è chiaro per quale motivo l'Assessorato abbia considerato solo un corso, ma tale statuizione è certamente illegittima. La spiegazione potrebbe giungere dalla

lettura della sentenza Tar Sicilia n. 81/2019 (doc. 3) – riguardante un caso analogo verificatosi con una precedente “versione” della graduatoria (non impugnata dalla ricorrente perché in essa risultava vincitrice).

Sembra che l'Assessorato ritenga che i progetti “Garanzia Giovani Misura 2A” (ben 20 dei 21 dichiarati dalla ricorrente), non possano essere computati ai fini dell'attribuzione del punteggio A1 e A2.

Se così fosse, un tale ragionamento sarebbe assolutamente illegittimo e ingiustificabile, per le ragioni efficacemente chiarite dal Tar Sicilia (punto 4.1 della sentenza n. 81/2019, doc. 3), che si trascrivono e si ripropongono in questa sede:

“ [...] i criteri A1 e A2 prevedevano l'attribuzione di un punteggio massimo di 12 al grado di efficienza delle attività formative realizzate negli anni precedenti, che andava attribuito sulla base: del numero di corsi realizzati rispetto a quelli finanziati (A1); del tasso di formazione degli allievi (A2).

Orbene, in considerazione del mancato rimborso nell'arco temporale 2012-2015 dei corsi di formazioni relativi al Progetto della Garanzia Giovani Sicilia, i cui decreti di rimborso a favore della odierna ricorrente sono stati emanati nelle prime settimane del 2016, l'Amministrazione non avrebbe riconosciuto detti corsi come finanziati (benché tutti espletati e conclusi entro il 31/12/2015) e, pertanto, considerato zero il denominatore del rapporto “Corsi completati/corsi finanziati” il quoziente è pari a zero ed il prodotto per 12 è anch'esso uguale a zero.

4.2. Le censure proposte sono fondate per le considerazioni già espresse dal Collegio con l'ordinanza cautelare n.738/2017 [...].

Deve in primo luogo rilevarsi che il punto 8.3 dell'Avviso 8/2016 ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai criteri A1 e A2 esclude espressamente i soli corsi OIF, IFTS, *altra formazione, apprendistato, formazione continua finanziata con fondi interprofessionali*; ma non contempla alcuna preclusione relativamente ai corsi a valere nel Programma Garanzia Giovani Misura 2A, del cui mancato computo si duole parte ricorrente. Stante la mancata previsione nel bando di una specifica preclusione dei corsi di formazione per cui è causa, appaiono inconferenti, oltre che inammissibili, le motivazioni postume addotte dall'amministrazione, la quale con nota prot. 18133 del 3/5/2017 ha affermato che il motivo della preclusione



risiederebbe nel fatto che i corsi Garanzia Giovani sarebbero stati finanziati per il tramite di una procedura a sportello e dunque per un numero indeterminato di soggetti, e non già in esito a una procedura competitiva. Si tratta con tutta evidenza di una motivazione postuma in ordine a una supposta causa di preclusione non ravvisabile nemmeno per implicito dalle previsioni del bando.

Deve peraltro rilevarsi che nelle Risposte alle FAQ al 13.07.2016, pubblicate il 22.07.2016, la stessa Amministrazione, riscontrando lo specifico quesito posto da alcune Associazioni e così formulato: “Quesito n. 181 - Chiarimento e integrazione al quesito n. 40 - Nell’ipotesi che un ente attuatore di percorsi finanziati nell’anno 2015 e nella fattispecie del Programma Garanzia Giovani Misura 2A Formazione mirata all’inserimento lavorativo, abbia erogato e concluso n. 10 percorsi formativi diversi con n. 10 autorizzazioni diverse da parte dei vari Centri per l’impiego competenti, all’interno delle esperienze pregresse, nella casella Numero Decreto e Data Decreto bisogna inserire il numero e data di autorizzazione del Centro per l’impiego oppure si possono raggruppare i 10 percorsi sotto un’unica voce e nelle summenzionate caselle si può inserire il DDG 1203 del 19/03/2015 che istituisce il Catalogo dell’offerta formativa???” , ha sinteticamente risposto “Si raggruppino per Decreto di approvazione”, così postulando la positiva scrutinabilità dei corsi inseriti nel predetto catalogo purché svolti e conclusi nell’intervallo temporale preso in considerazione dall’Avviso 8/2016.

Deve al riguardo rilevarsi - come riconosciuto dalla stessa Amministrazione – che l’approvazione del Catalogo dell’offerta formativa di cui al D.D.G. n. 1203/2012, determina la dotazione finanziaria complessiva utilizzabile per il successivo finanziamento dei percorsi del catalogo approvato, e pertanto deve desumersi che i singoli provvedimenti di autorizzazione per l’effettivo avvio dei singoli corsi di formazione, emessi di volta in volta dai competenti Centri per l’Impiego del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi delle attività formative, costituiscano l’impegno di spesa in favore dell’ente autorizzato (ancorché da corrispondere a rimborso), rispetto alla provvista (inizialmente pari a 42 milioni di euro) stabilita dall’art. 2 del D.D.G. n. 1203/2015, previa verifica della relativa capienza.

In sostanza al raggiungimento del numero minimo di allievi necessari per l’attivazione di ciascun corso l’amministrazione ne ha autorizzato l’esecuzione all’ente preponente, sicché detta autorizzazione rappresenta il provvedimento di finanziamento del corso di formazione diminuendo in misura corrispondente il plafond economico complessivo messo a disposizione dalla Regione.

Ne consegue che la fase del rimborso è una mera fase di liquidazione di un progetto già finanziato con l'impegno di spesa assunto al momento dell'autorizzazione.

Sicché appare conforme alle previsioni del bando ritenere computabili, ai fini dell'attribuzione dei criteri A1 e A2 tutti i corsi di formazione del Programma Garanzia Giovani attivati e conclusi positivamente prima della presentazione dell'istanza relativa all'avviso n. 8/2016, ancorché i rispettivi enti abbiano beneficiato del rimborso delle spese sostenute solo nelle prime settimane del 2016 a causa delle procedure burocratiche, comunque imputabili all'amministrazione.

Ne consegue, in definitiva, e in difetto di una specifica preclusione dell'avviso 8/2016, l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione che non ha computato i corsi in argomento, ancorché finanziati ed effettivamente espletati, ai fini dell'attribuzione dei punteggi A1 e A2”.

La ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione il 26.07.16, come emerge dal piè di pagina (“*Domanda di finanziamento numero 823 – CONFERMATA – 26/07/2016*”) (doc. 5). La domanda conteneva un progetto del 2012 e ben 20 progetti “Garanzia Giovani Misura 2A” del 2014. I 20 progetti di tipo “Garanzia Giovani” sono stati finanziati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 13.05.14 e liquidati con successivo DDG n. 2258 del 24.03.16 (doc. 8).

Pertanto, il fatto che la ricorrente sia stata pagata nei primi mesi del 2016 come da prospetto che si allega (doc. 9) non è ostativo alla valutazione di questi corsi, in quanto le lentezze della Regione non possono andare a detrimento della ricorrente, che ha effettivamente concluso i corsi prima della partecipazione all'Avviso n. 8/2016.

E tanto basta.

Né l'Avviso n. 8/2016 autorizza in alcun modo a escludere la valutazione di questi corsi di formazione. Come rilevato dal Tar Sicilia, le stesse F.A.Q.

dell'Assessorato del 13.07.16 circa i progetti "Garanzia Giovani" (doc. 7) depongono in senso contrario. Ignorare questi corsi rappresenterebbe quindi una grave discriminazione, anche in relazione a quegli enti che – grazie al Tar Sicilia – ne hanno già ottenuto la valutazione.

Dunque, la graduatoria andrà rettificata, assegnando 8 punti per il punteggio A1 e 5,54 per il punteggio A2, con conseguente assegnazione del seguente punteggio totale:

- 81,54 punti per i primi due progetti della ricorrente (DIGITAL MAKER; MARE E TERRA, ora alle posizioni nn. 370-371)
- 80,54 per gli ulteriori quattro (IDEA GOURMET; IDEA SOCIALE; TIC & DESIGN; IDEA CARE, ora alle posizioni nn. 396-399)

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Come ribadito nel primo motivo di ricorso, l'Assessorato non ha chiarito la "formula matematica" utilizzata per calcolare i punteggi A1 e A2.

Si chiede a Codesto Ecc.mo Collegio di voler onerare l'Amministrazione di depositare in giudizio documentati chiarimenti circa l'iter logico seguito, in relazione ai punteggi A1 e A2 della ricorrente e alla mancata valutazione dei 21 corsi della ricorrente, in modo da consentire la eventuale proposizione di "motivi aggiunti".

### **MISURA CAUTELARE, ANCHE "INAUDITA ALTERA PARTE"**

Si chiede al Collegio di voler:

- 1) sospendere gli atti impugnati e attribuire interinalmente il maggiore punteggio richiesto (8 punti per la voce A1 e 5,54 per la voce A2)

2) oppure, in via subordinata, concedere un *remand* volto al riesame dei punteggi A1 e A2 e alle ragioni che hanno indotto a non considerare i progetti “Garanzia Giovani Misura A2” della ricorrente;

3) od ancora, in via ulteriormente subordinata, sospendere gli atti con concessione di misura cautelare “atipica” volta all'accantonamento di fondi pari agli importi chiesti dalla ricorrente nei 6 progetti (3.607.224 euro).

Circa il *fumus*, si rimanda al ricorso e all'orientamento maturato dal G.A. in questa procedura, contrario alla esclusione dei progetti di “Garanzia Giovani Misura 2A” (Tar Sicilia, I, sentenza 14 gennaio 2019, n. 81, passata in giudicato, (doc. 3); Tar Sicilia, Palermo, I, ordinanze cautelari 23 ottobre 2020, n. 1021 (non impugnata) (doc. 4); 12 novembre 2020, n. 1058; 4 dicembre 2020, n. 1151).

Circa il *periculum*, esso consiste nella possibilità che l'Amministrazione assegni i finanziamenti ad enti che non ne hanno diritto, con la conseguente impossibilità materiale per la ricorrente, in caso di esito favorevole del ricorso, a ricevere i finanziamenti spettanti.

### **ISTANZA DI ACCESSO**

Si chiede all'Ecc.mo Collegio di voler onerare l'ULL della Regione Siciliana di fornire ai difensori della ricorrente copia della relazione circa l'odierno ricorso, con un breve termine per articolare una replica.

Si chiede di avere conoscenza del nominativo del responsabile dell'istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l'istruzione sarà presumibilmente completata.

### **CONCLUSIONI**

**Voglia l'Ecc.mo Collegio**

**In via preliminare:**

- 1) Sospendere gli atti impugnati e concedere la tutelare cautelare atipica indicata meglio sopra;
- 2) Autorizzare l'integrazione del contraddittorio ex art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del ricorso nel sito web dell'Assessorato;

**Nel merito:**

- 1) Annullare gli atti impugnati;
- 2) Condannare l'Assessorato alla rettifica della graduatoria impugnata, con assegnazione nel maggiore punteggio chiesto dalla ricorrente, ovvero del differente punteggio stabilito dal Collegio;

Si producono:

1. DDG con nuova graduatoria (G.U.R.S. 11.09.20 n. 47)
2. Penultima graduatoria e allegati (DDG n. 7741/18)
3. Sentenza Tar Sicilia n. 81/19
4. Ordinanza cautelare Tar Sicilia n. 1021/20
5. Domanda di partecipazione all'Avviso n. 8/2016
6. Avviso n. 8/2016
7. F.A.Q. dell'Assessorato sulla valutabilità dei progetti "Garanzia Giovani"
8. DDG n. 2258/16 che approva i progetti "Garanzia Giovani"
9. Elenco con le "note di debito" dei progetti "Garanzia Giovani"
10. Sentenza Cga n. 428/20
11. DDG 3003/17
12. Elenco enti che hanno realizzato 21 corsi su 21

avv. Giuseppe Lipari

avv. Massimo Sidoti